



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| dott. Gianluca Braghò | Presidente f.f. e relatore |
| dott.ssa Laura De Rentiis | Primo Referendario |
| dott. Andrea Luberti | Primo Referendario |
| dott. Paolo Bertozzi | Primo Referendario |
| dott. Cristian Pettinari | Referendario |
| dott.ssa Sara Raffaella Molinaro | Referendario |

nell'adunanza in camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota del 12 maggio 2015, prot. 4446, con la quale il sindaco del comune di Nibionno (LC) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 29/AUT/2015/QMIG depositata il 29 settembre 2015;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza

odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Nibionno (LC);
Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del comune di Nibionno ha chiesto un parere sulla corretta interpretazione dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, conv. L. 122/2010; in particolare se la disposizione che impone la riduzione del 10% degli emolumenti comunque corrisposti ad *“organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed i titolari di incarichi di qualsiasi tipo”* (segnatamente all'Organo di Revisione) sia o no applicabile agli enti locali, alla luce della pronuncia 4/SEZAUT/2014/QMIG delle Sezioni Autonomie, la quale ha affermato che *“le disposizioni dettate dall'art. 6, commi da 1 a 3 non si riferiscono agli enti territoriali”*.

FATTO

La Sezione di Controllo per la regione Lombardia, in sede di camera di consiglio del 10 settembre 2015 ha sospeso la pronuncia in quanto la questione di cui sopra pendeva presso la Sezione delle Autonomie.

La Sezione delle Autonomie ha comunicato di aver trattato e risolto il quesito adottando la deliberazione n. 29/SEZAUT/2015/QMIG depositata il 29 settembre 2015.

AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA E OGGETTIVA

Con riferimento all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le istanze di parere, si osserva che il Sindaco del Comune è organo legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, complessivamente intesa nei suoi profili sostanziali, la Sezione osserva preliminarmente che essa rientra nella materia della contabilità pubblica. Il quesito, infatti, attiene all'interpretazione di una disposizione di finanza pubblica che il legislatore ha dettato con la specifica finalità di contenere e di meglio indirizzare la spesa pubblica, anche in relazione alle crescenti e persistenti esigenze di contenimento e razionalizzazione della stessa.

La presente richiesta di parere essendo conforme ai requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità, può essere esaminata nel merito.

MERITO

La Sezione delle Autonomie, con la delibera citata, ha ritenuto inammissibile la questione per mancanza di contrasto interpretativo fra le Sezioni Regionali di Controllo.

In particolare è stato rilevato che *“nessun argomento può essere tratto dalla delibera n. 4/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione delle autonomie che si è pronunciata sulla gratuità, o meno, dell'incarico di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi. In merito alla deliberazione 4/2014 delle Sezioni Autonomie. [...] In quella sede non si affrontava la questione di carattere generale ora posta e cioè se l'art. 6, co. 3 del d.l. 78/2010, si applichi o meno per gli emolumenti*

corrisposti ai componenti degli organi collegiali degli apparati amministrativi degli enti locali.

[...] Dalla narrativa svolta si constata che non emergono elementi che giustifichino una pronuncia di orientamento nei termini di cui al menzionato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012.

Infatti, innanzitutto, non sussistono contrasti giurisprudenziali sullo specifico punto di diritto, come si rileva dalla citata, uniforme, giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo.

In secondo luogo non sembra possa prefigurarsi tale contrasto, atteso che neppure sussistono dubbi sulla applicabilità agli enti locali della disciplina contenuta nell'art. 6 del d.l. n. 78/2010, rivolta ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ritenuta vincolante dalla giurisprudenza costituzionale.

Infine, va tenuto conto del fatto che, la disposizione in esame, entrata in vigore il 31 maggio 2010, ha cristallizzato la misura degli emolumenti ivi considerati fino alla data del 31 dicembre 2015, all'importo corrisposto al 30 aprile 2010; pertanto, salvo ulteriori novità normative nella materia, non si ravvisano elementi di rilevanza.

Conclusivamente la Sezione rileva l'insussistenza dei presupposti per pronunciare una delibera di orientamento, restando ferma la giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo.

Ciò premesso il Collegio non può che confermare il pregresso ed univoco orientamento giurisprudenziale sulla questione di cui si discetta. Tutte le Sezioni regionali di controllo si sono espresse, senza contrasto, nel senso dell'applicabilità della predetta disciplina vincolistica in tema di riduzione dei compensi anche agli organi di revisione degli enti locali (SRC Campania n. 173/2011/PAR; SRC Toscana n. 204/2010/PAR; SRC Lombardia nn. 1072/2010 e 13/2011/PAR, nonché 26/2015, SRC Emilia-Romagna n. 6/2011/PAR).

In conclusione il Collegio ribadisce che la normativa in materia di riduzione ai compensi per i componenti di organi e organismi delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il Collegio dei Revisori, si applica anche agli enti locali, senza alcun diritto alla restituzione di quanto legittimamente decurtato.

P.Q.M.

nelle considerazioni che precedono è reso il parere della Sezione.

Il Presidente f.f. e Relatore
(Gianluca Braghò)

Depositata in Segreteria
Il 06/11/2015
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)